SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2000, n. **355.**

Regolamento recante modifica dell'articolo 230, sesto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento di contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343;

Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione ed allo snellimento del sistema dei pagamenti di cui al sesto comma dell'articolo 230 del citato regio decreto n. 827 del 1924;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il sesto comma dell'articolo 230 del regolamento generale di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

«Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, nonché assegni bancari emessi da banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, reca: «Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343, reca: «Regolamento recante modificazioni a talune disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429».

— Per il testo del sesto comma dell'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), come modificato dal presente regolamento, si rimanda alla nota all'art. 1.

— Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 230 del citato regio decreto n. 827/1924, come modificato dal presente regolamento:

«*Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, nonché assegni bancari emessi da banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.*».

00G0404

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Bovegno, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Bovegno (Brescia), ed il sindaco nella persona del sig. Aldo Zubani.

Considerato che, in data 30 settembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numero 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bovegno (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Faillaci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bovegno (Brescia), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Aldo Zubani.

Il citato amministratore, in data 30 settembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4722/13.1/GAB del 23 ottobre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene, che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numero 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bovegno (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio Faillaci.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14942

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Martirano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Martirano (Catanzaro), ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Bartolotta.

Considerato che, in data 4 ottobre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numero 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martirano (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Guerrieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Martirano (Catanzaro), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con constestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Bartolotta.

Il citato amministratore, in data 4 ottobre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1664/Gab del 3 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene, che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numero 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martirano (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Leonardo Guerrieri.

Roma, 14 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14943

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Lubriano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lubriano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numero 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lubriano (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emiliana Carelli è nominata commisario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lubriano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 25 ottobre 2000, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numero 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Viterbo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6992/13-1/Gab del 26 ottobre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lubriano (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emiliana Carelli.

Roma, 14 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14944

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Maierato, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Maierato (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numero 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maierato (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Rosa Luzza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maierato (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 ottobre 2000, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vibo Valentia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numero 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4087/Gab del 26 ottobre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maierato (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Rosa Luzza.

Roma, 14 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2000.

Integrazione della delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale on. Livia Turco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale l'on. Livia Turco è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico, per la solidarietà sociale, a decorrere dal 26 aprile 2000;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2000, con il quale il Ministro, per la solidarietà sociale è stato delegato ad esercitare funzioni relative al settore di competenza;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale on. Livia Turco è delegata ad esercitare funzioni relative all'applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2000
Registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 2

00A14996

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 novembre 2000.

Seconda emissione di un dittico di monete d'argento da L. 1 «Storia della lira».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2000;

Considerato che occorre autorizzare la seconda emissione della serie triennale celebrativa della lira in vista dell'euro;

Decreta:

Art. 1.

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere un dittico di monete d'argento da L. 1, seconda emissione della serie triennale «Storia della lira» da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono così determinate:

Metallo	Valore nominale lire	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso gr	
			legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
Argento	1	34	835	3‰	22	0,11

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche del dittico di monete di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Prima moneta - riproduzione di moneta da L. 1 del 1922:

sul dritto: al centro riproduzione della moneta originale con allegoria dell'Italia seduta e la scritta «ITALIA» sullo sfondo; sotto «1922»; a destra il nome dell'autore «G. ROMAGNOLI» e dell'incisore «A. MOTTI»; sul bordo esterno scritta circolare «REPUBBLICA ITALIANA» e nome dell'incisore della riproduzione «CASSOL INC.»;

sul rovescio: al centro riproduzione della moneta originale con lo stemma sabaudo, la scritta «BUONO DA L. 1» e «R» circoscritti da una corona di foglie; sul bordo esterno, tra punti in rilievo, in alto «2000» e in basso «L. 1»;

sul contorno: godronatura discontinua.

Seconda moneta - riproduzione di moneta da L. 1 del 1936:

sul dritto: al centro riproduzione della moneta originale con il profilo di Vittorio Emanuele III; in giro scritta «VITTORIO EMANVELE III RE E IMP»; sotto il ritratto il nome dell'autore «O. ROMAGNOLI»; sul bordo esterno scritta circolare «REPUBBLICA ITALIANA» e nome dell'incisore della riproduzione «CASSOL»;

sul rovescio: al centro riproduzione della moneta originale con l'aquila e il fascio littorio; in giro nella parte superiore la scritta «ITALIA» e sotto l'aquila, separati dallo stemma sabaudo «1936», «XIV», «RE» e «L. 1»; sul bordo esterno in giro decorazione con foglie di quercia centrate in alto da «2000» ed in basso da «L. 1»;

sul contorno: godronatura discontinua.

Art. 4.

Le monete d'argento da L. 1 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 27 dicembre 2000.

Art. 5.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a consegnare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica due esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 7.

Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conformi alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1ª moneta – riproduzione di moneta da L. 1 del 1922

DRITTO

ROVESCIO

2ª moneta – riproduzione di moneta da L. 1 del 1936

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DRAGHI

00A14997

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2000.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE; variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE. Previsione di ulteriori tipi di condizionamento dei sigari e sigaretti di cui è ammessa la commercializzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la commercializzazione;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *B*, e al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B* e *C* al succitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

c) sigari e sigaretti in scatola o involucri da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 36, 40, 42, 50 e 100 pezzi.

Art. 2.

Le seguenti marche di sigari e sigaretti sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegato *B*, al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuno indicato:

Sigari e sigaretti
(TABELLA *B*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

	Lit./Kg conv.le	Euro/Kg conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
Sigari naturali:					
Davidoff 4000	4.100.000	2117,47	5	102.500	52,94
Davidoff 4000	4.100.000	2117,47	25	512.500	264,48
Davidoff Special C. Culebras	4.000.000	2065,83	3	60.000	30,99
Davidoff Special C. Culebras	4.000.000	2065,83	12	240.000	123,95
Fleur De Savane Corona	400.000	206,58	5	10.000	5,16
Sigaretti altri:					
Candle Light Mini Cigars Sample Box	240.000	1235,95	3	1.800	0,93
Calumè Bonitos e Piccolos	440.000	227,24	2	2.200	1,14
Mini Mehari's Collection	60.000	30,99	4	600	0,31

Art. 3.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle, allegati *B* e *C* al precitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA *B*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

	Lit./Kg conv.le —	Lit./Kg conv.le —	Euro/Kg conv.le —
Sigaretti naturali:			
Davidoff Demi Tasse	da 820.000	a 920.000	475,14
Davidoff Long Panatellas	da 1.180.000	a 1.280.000	661,06
Davidoff Mini Cigarillos	da 370.000	a 390.000	201,42
Davidoff Mini Cigarillos Light	da 370.000	a 390.000	201,42

TABACCO DA FUMO
(TABELLA *C*)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

	Lit./Kg conv.le —	Lit./Kg conv.le —	Kg conv.le euro —
Tabacco da fumo per pipa:			
Amphora Black Special Reserve	da 206.000	a 210.000	108,46
Amphora Golden Special Reserve	da 206.000	a 210.000	108,46
Amphora Ultra Mild Special Reserve	da 206.000	a 210.000	108,46
Amphora Ultra Light	da 210.000	a 214.000	110,52
Ampbora Brasil	da 230.000	a 234.000	120,85
Amphora Cesare Borgia	da 268.000	a 272.000	140,48
Amphora Malt Whisky	da 228.000	a 232.000	119,82
Amphora Regular	da 196.000	a 200.000	103,29
Amphora Full Aroma	da 196.000	a 200.000	103,29
Amphora Rich Aroma	da 196.000	a 200.000	103,29
Amphora Mild Aroma	da 196.000	a 200.000	103,29
Egberts 44	da 200.000	a 215.000	111,04
Capstan Medium	da 300.000	a 310.000	160,10
Mac Baren Mixture	da 206.000	a 210.000	108,46
Mac Baren Golden Blend	da 206.000	a 210.000	108,46
Mac Baren Black Ambrosia Aromatic	da 206.000	a 210.000	108,46
Mac Baren Mixture Light	da 206.000	a 210.000	108,46
Van Dyck Mixture	da 156.000	a 160.000	82,63
Schippers Tabak Speciaal	da 196.000	a 200.000	103,29
Park Lane n. 7	da 220.000	a 230.000	118,79
Park Lane n. 7 Aromatic Mixture (Cool & Mild)	da 246.000	a 256.000	132,21
Erinmore Mixture Murrays	da 290.000	a 296.000	152,87
Indian Summer	da 260.000	a 264.000	136,34
Troost Aromatic Cavendish	da 220.000	a 224.000	115,69
Troost Black Cavendish	da 230.000	a 234.000	120,85
Danske Club Black Luxury	da 220.000	a 224.000	115,69
Skandinavik Mixture	da 196.000	a 200.000	103,29
Skandinavik Mildly Aromatic	da 196.000	a 200.000	103,29
Skandinavik Regular	da 196.000	a 200.000	103,29
Skandinavik Light	da 196.000	a 200.000	103,29
Sweet Dublin Irish Whiskey	da 196.000	a 200.000	103,29

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 100

00A14905

DECRETO 22 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'Ufficio del territorio di Lecco.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota protocollo n. 34690 del 9 novembre 2000, del direttore reggente dell'Ufficio del territorio di Lecco, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è dovuto all'interruzione dell'energia elettrica imputabile ad un guasto del trasformatore di corrente afferente il fabbricato di via Igualada in cui ha sede l'Ufficio del territorio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Lecco dalle ore 8 alle ore 14 del 6 novembre 2000, per quanto riguarda i servizi di accettazioni formalità, tassazioni e ispezioni meccanizzate; visura e accettazione degli atti catastali; e dalle ore 10 alle ore 14 per quanto riguarda le ispezioni dei registri immobiliari dei servizi di pubblicità immobiliare su supporto cartaceo.

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio del territorio di Lecco con sede presso l'ufficio del territorio di Como per i giorni 7 e 8 novembre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 novembre 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A14815

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 novembre 2000.

Determinazione del costo di intervento per gli anni 1998 e 1999, per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 1980/81, 1982 e 1984.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legge n. 19, così come sostituito in sede di conversione in legge n. 80/1984, il Ministro dei lavori pubblici fissa annualmente il costo di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Considerato che il comitato esecutivo del CER con delibera 23 febbraio 1996, resa esecutiva in data 23 aprile 1996, aveva stabilito che l'aggiornamento annuale del costo di cui sopra andava calcolato in base alla variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 gennaio 1998, con cui tale costo, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice

ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, è stato determinato per il 1997 in L. 977.000 al mq;

Considerato che, pertanto, occorre provvedere a determinare tale costo per il 1998 e il 1999;

Considerato che la variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale per il 1998, incrementata del relativo coefficiente di raccordo, è risultata pari a + 1,957 e per il 1999 pari a + 1,850;

Considerato che in base a tali variazioni il costo per il 1998 risulta pari a L. 996.000 al mq e per il 1999 pari a L. 1.014.000 al mq;

Decreta:

1) Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il costo di intervento, al netto dell'IVA, è stabilito per il 1998 in L. 996.000 al mq e per il 1999 in L. 1.014.000 al mq;

2) L'IVA è in accollo spese dei privati, salvo i rimborsi di cui al punto 4) del decreto ministeriale 28 settembre 1998 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica e del Ministro delle finanze, relativo alle norme di attuazione dell'art. 12, punto 3) della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Roma, 14 novembre 2000

Il Ministro: NESI

00A14816

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 novembre 2000.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'art. 5 che prevede che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del citato decreto ministeriale, ai sensi del quale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Considerato che il 31 ottobre 2000 costituisce il termine di primo aggiornamento dell'elenco che, quindi, comprende oltre le associazioni iscritte nel 1999 che hanno presentato documentazione idonea alla conferma dei requisiti di iscrizione, anche le associazioni iscritte nel corso del 2000;

Considerata l'iscrizione all'elenco adottata, con riserva, il 17 ottobre 2000 nei confronti dell'associazione Confconsumatori, a seguito di pronuncia del T.A.R. Lazio, confermata dal Consiglio di Stato il 28 settembre 2000;

Decreta:

Alla data del 31 ottobre 2000, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

ACU-Associazione consumatori utenti con sede in Milano;

ADICONSUM con sede in Roma;

ADOC-Associazione difesa orientamento consumatori con sede in Roma;

Centro tutela consumatori utenti Onlus-Verbraucherzentrale Sudtirol con sede in Bolzano;

Cittadinanzattiva con sede in Roma;

CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori con sede in Roma;

Comitato consumatori - Altroconsumo con sede in Milano;

Confconsumatori con sede in Parma;

Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori e utenti con sede in Roma;

Lega consumatori con sede in Milano;

Movimento consumatori con sede in Milano;

Movimento difesa del cittadino con sede in Roma;

Unione nazionale consumatori con sede in Roma.

Roma, 9 novembre 2000

Il direttore generale: LIROSI

00A14951

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 novembre 2000.

Modificazione del prezzo della specialità medicinale per uso umano «Myelostim». (Decreto AIC/UAC n. 131/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visti i decreti AIC/UAC n. 57 del 29 ottobre 1996 e n. 38 dell'11 febbraio 1997 con i quali la società Chugai Rhone Poulenc 20, avenue Raymond Aron 92165 Cedex Francia è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Myelostim» nelle confezioni:

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 029059019 (in base 10), 0VQTYC (in base 32) - classe «A», nota 30;

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 siringa prer. solvente 1 ml - A.I.C. n. 029059096 (in base 10), 0VQU0S (in base 32) - classe «A», nota 30;

Visto il decreto di classificazione del 2 novembre 1999 con il quale la specialità «Myelostim» è stata classificata come segue:

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 029059019 (in base 10), 0VQTYC (in base 32) - classe «A», nota 30;

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 siringa prer. solvente 1 ml - A.I.C. n. 029059096 (in base 10), 0VQU0S (in base 32), - classe «A», nota 30;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 161.156 (ex factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 266.000 (I.V.A. inclusa);

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate sia con procedura nazionale che di mutuo riconoscimento;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma 7;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 7-8 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale MYELOSTIM è modificato come segue:

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 029059019 (in base 10), 0VQTYC (in base 32);

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 siringa prer. solvente 1 ml - A.I.C. n. 029059096 (in base 10), 0VQU0S (in base 32).

Classe «A» nota 30.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 170.317 (ex factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 281.100 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.

Titolare A.I.C.: Chugai Rhone Poulenc - 20, avenue Raymond - Aron 92165 Cedex - Francia.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14946

DECRETO 15 novembre 2000.

Modificazione del prezzo della specialità medicinale per uso umano «Genotropin». (Decreto AIC/UAC n. 132/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 204 del 5 febbraio 1999, con il quale la società Pharmacia & Upjohn è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità

medicinale «Genotropin» (miniquick) con le condizioni di seguito specificate:

Miniquick 4 tubofiale 6 UI in 4 siringhe monodose - AIC n. 026844276/M;

Kabivial 1 tubofiala 4 UI - AIC n. 026844023/M;

Kabiquick 10 tubofiala 2 UI - AIC n. 026844062/M;

Kabipen 1 tubofiale 16 UI - AIC n. 026844098/M;

Miniquick 7 tubofiale 0,6 UI in 7 siringhe monodose - AIC n. 026844187/M;

Miniquick 7 tubofiale 1,2 UI in 7 siringhe monodose - AIC n. 026844199/M;

Miniquick 7 tubofiale 1,8 UI in 7 siringhe monodose - AIC n. 026844201/M;

Miniquick 7 tubofiale 2,4 UI in 7 siringhe monodose - AIC n. 026844213/M;

Miniquick 7 tubofiale 3 UI in 7 siringhe monodose - AIC n. 026844225/M;

Miniquick 4 tubofiale 3,6 UI in 4 siringhe monodose - AIC n. 026844237/M;

Miniquick 4 tubofiale 4,2 UI in 4 siringhe monodose - AIC n. 026844249/M;

Miniquick 4 tubofiale 4,8 UI in 4 siringhe monodose - AIC n. 026844252/M;

Miniquick 4 tubofiale 5,4 UI in 4 siringhe monodose - AIC n. 026844264/M.

Classe A, nota 39.

Visto il decreto AIC/UAC n. 98 del 26 novembre 1998 con il quale la specialità medicinale «Genotropin» è stata classificata in A, nota 37 e 39;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 7/8 novembre 2000, dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale GENOTROPIN è modificato come segue:

Miniquick 4 tubofiale 6 UI in 4 siringhe monodose - AIC n. 026844276/M - classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 432.048 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito o in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 634.600 (IVA inclusa);

Kabivial 1 tubofiala 4 UI - AIC n. 026844023/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 68.347 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 112.800 (IVA inclusa);

Kabiquick 10 tubofiale 2 UI - AIC n. 026844062/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 352.299 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 530.100 (IVA inclusa);

Kabipen 1 tubofiala 16 UI - AIC n. 026844098/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 301.897 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 463.900 (IVA inclusa);

Miniquick 7 tubofiale 0,6 UI in 7 siringhe monodose - AIC n. 026844187/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 68.710 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 113.400 (IVA inclusa);

Miniquick 7 tubofiale 1,2 UI in 7 siringhe monodose - AIC n. 026844199/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 149.235 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 246.300 (IVA inclusa);

Miniquick 7 tubofiale 1,8 UI in 7 siringhe monodose - AIC n. 026844201/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 197.284 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 325.600 (IVA inclusa).

Miniquick 7 tubofiale 2,4 UI in 7 siringhe monodose - AIC n. 026844213/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 279.208 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997, è di L. 434.100 (IVA inclusa);

Miniquick 7 tubofiale 3 UI in 7 siringhe monodose - AIC n. 026844225/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 363.643 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997, è di L. 545.000 (IVA inclusa);

Miniquick 4 tubofiale 3,6 UI in 4 siringhe monodose - AIC n. 026844237/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 234.364 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 375.200 (IVA inclusa);

Miniquick 4 tubofiale 4,2 UI in 4 siringhe monodose - AIC n. 026844249/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 288.192 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 445.900 (IVA inclusa);

Miniquick 4 tubofiale 4,8 UI in 4 siringhe monodose - AIC n. 026844252/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 335.244 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 507.700 (IVA inclusa);

Miniquick 4 tubofiale 5,4 UI in 4 siringhe monodose - AIC n. 026844264/M; classe A, nota 37 e 39.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 383.591 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 571.200 (IVA inclusa);

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.

Titolare A.I.C. - Pharmacia & Upjohn S.p.a. - Via R. Koch n. 1.2 - Milano .

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14948

DECRETO 15 novembre 2000.

Modificazione del prezzo della specialità medicinale per uso umano «Granocyte». (Decreto AIC/UAC n. 130/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visti i decreti del 13 febbraio 1995 e 29 ottobre 1996 con i quali la società Rhone Poulenc Rorer S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Granocyte» nelle confezioni:

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 028686018 (in base 10), 0VCFQ2 (in base 32); classe «A», nota 30;

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 siringa prer. solvente 1 ml - A.I.C. n. 028686044 (in base 10), 0VCFQW (in base 32); classe «A», nota 30;

Visto il decreto di classificazione con il quale la specialità Granocyte è stata classificata come segue:

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 028686018 (in base 10), 0VCFQ2 (in base 32); classe «A», nota 30;

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 siringa prer. solvente 1 ml - A.I.C. n. 028686044 (in base 10), 0VCFQW (in base 32); classe «A», nota 30.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 161.156 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 266.000 (I.V.A. inclusa);

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate sia con procedura nazionale che di mutuo riconoscimento;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma 7;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 7-8 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale GRANOCYTE è modificato come segue:

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 028686018 (in base 10), 0VCFQ2 (in base 32);

«34» 1 flaconcino liof. 33,6 MIU + 1 siringa prer. solvente 1 ml - A.I.C. n. 028686044 (in base 10), 0VCFQW (in base 32).

Classe «A», nota 30.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 170.317 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 281.000 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14949

DECRETO 22 novembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Procomvax» - vaccino antihaem. (Decreto UAC/C n. 117/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità «Procomvax» - vaccino antihaem, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/104/001 Procomvax sospensione iniet. 0,5 ml 1 fiala mono in vetro uso IM.

Titolare A.I.C. Aventis Pasteur MSD S.n.c.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 maggio 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Procomvax»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la clissificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 19/20 settembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Procomvax» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PROCOMVAX nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Procomvax» sospensione iniet. 0,5 ml - 1 fiala mono in vetro uso IM - A.I.C. n. 034731012/E (in base 10), 113X04 (in base 32).

Classe «C».

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Art. 2.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui ai presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 22 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14947

DECRETO 22 novembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sermion».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

SERMION:

30 confetti 10 mg - A.I.C. n. 022460099;

ditta: Pharmacia & Upjohn S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 novembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14950

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 settembre 2000.

Autorizzazione alle emissioni, nell'anno 2001, di carte valori postali ordinarie tematiche e della nuova serie tematica «L'ambiente e la natura».

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire del 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Scuole e Università» e «Le Istituzioni»;

Visto il decreto 16 gennaio 1998 e il decreto 24 febbraio 1998, con i quali rispettivamente è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dal 1998, di una serie di francobolli ordinari e di una serie di interi postali ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2000, fra l'altro, di una serie di francobolli e interi postali ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Design italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2001, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», «Scuole e Università», «Le Istituzioni», «Il melodramma e il teatro lirico italiano» e «Design italiano»;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere, a partire dal 2001, una serie di francobolli e interi postali ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «L'ambiente e la natura»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, a partire dal 2001, di francobolli e interi postali ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «L'ambiente e la natura».

Art. 2.

È autorizzata, inoltre, l'emissione nell'anno 2001 di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Design italiano», «Il melodramma e il teatro lirico italiano», «Le Istituzioni», «Scuole e Università», «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», «Lo sport italiano», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il turismo» e «Il Santo Natale».

Art. 3.

I valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui agli articoli precedenti verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il capo del Dipartimento
dell'Amministrazione generale
del personale e dei servizi del Tesoro
DEL BUFALO

00A14952

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Piano generale dei trasporti e della logistica. (Deliberazione n. 113/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente l'elaborazione del Piano generale dei trasporti;

Visti il Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, ed il primo aggiornamento a detto Piano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991;

Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), che tra l'altro demanda a detto Comitato di provvedere con cadenza triennale all'aggiornamento del citato Piano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che disciplina la devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e tra i quali è ricompreso il CIPET;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e visto in particolare l'art. 2, comma 203, che individua l'«intesa istituzionale di programma» e l'«accordo di programma-quadro» quali strumenti di attuazione delle politiche infrastrutturali in quanto definiscono il programma degli interventi di interesse comune ai soggetti stipulanti o a detti interventi funzionalmente collegati;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, ed i decreti legislativi 19 novembre 1997, n. 422, e 20 settembre 1999, n. 400, che disciplinano, ai sensi del capo I della richiamata legge, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi nel comparto dei trasporti pubblici locali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che — nel ridisegnare le attribuzioni di questo Comitato — conferma ad esso la funzione di definire le linee della politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale e demanda al medesimo l'approvazione, tra l'altro, di piani e programmi di intervento settoriali;

Vista la legge 27 febbraio 1998, n. 30, che — nel disporre uno specifico stanziamento per le relative attività di predisposizione — fa riferimento al Piano generale dei trasporti, configurandolo quale un nuovo Piano e non un mero aggiornamento del precedente;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e visti in particolare di detta legge:

l'art. 1, che istituisce presso questo Comitato il «sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP) e la connessa banca dati;

l'art. 7, che istituisce nell'ambito di questo Comitato l'unità tecnica - finanza di progetto, con il compito di diffondere all'interno delle pubbliche amministrazioni l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitale privato e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito di questo Comitato stesso su materie inerenti al finanziamento di infrastrutture;

l'art. 30, che istituisce presso il Ministero dei trasporti e della navigazione un fondo per le attività di studio, consulenza e ricerca alimentato con una quota pari all'1% degli stanziamenti relativi agli investimenti nel

settore dei trasporti, ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso di rate di mutuo o altre operazioni finanziarie;

l'art. 32, che prevede la predisposizione di un Piano nazionale della sicurezza stradale;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 403, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, che, per quanto attiene alle problematiche del trasporto, ha trovato attuazione nell'apposito protocollo adottato a Lucerna il 31 ottobre 2000;

Viste la decisione congiunta del Parlamento e del Consiglio U.E. n. 1692/96, recante gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN), attualmente in corso di revisione; la proposta di decisione della Commissione europea del 17 dicembre 1997, in corso di definizione presso il Consiglio ed il Parlamento dell'Unione europea, finalizzata ad integrare i porti nelle reti transeuropee di trasporto al fine di sviluppare l'intermodalità e la logistica, ed il regolamento del Consiglio n. 1655/1999, che ha stabilito il finanziamento per la rete stessa nel periodo 2000-2006;

Vista la propria delibera n. 137/1998 del 19 novembre 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999 - errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999), concernente linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione dell'emissione dei gas serra ed alla quale questo Comitato nella delibera n. 84/2000 in data 4 agosto 2000 (in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) ha già dato pratica attuazione allorché ha fatto riferimento alla «mobilità sostenibile», individuata quale uno degli assi prioritari cui destinare, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, le risorse riservate alle infrastrutture a valere sugli stanziamenti per le aree depresse di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il regolamento concernente il riordino delle competenze di questo Comitato, adottato con delibera n. 141/99 del 6 agosto 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999), che demanda al Ministero dei trasporti e della navigazione gli adempimenti tecnici relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994;

Vista la propria delibera n. 12/2000 del 15 febbraio 2000 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000), recante direttive in vista dell'avvio della «banca dati investimenti pubblici» di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999;

Vista la propria delibera n. 51/2000 del 25 maggio 2000 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000), relativa all'approvazione delle linee guida per il Programma nazionale ricerca 2000-2003;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 2001-2004 che — nel ribadire l'importanza delle tecniche di project financing per la realizzazione e gestione di attività e servizi di pubblica utilità, già evidenziata nell'analogo documento relativo al periodo 2000-2003 — quantifica gli importi di spesa pubblica per investimenti che dovranno essere sostituiti da capitale privato in 2.000 miliardi di lire (1.032,914 milioni di euro) per il 2002, 6.000 miliardi (3.098,741 milioni di euro) per il 2003 e 10.000 miliardi (5.164,569 milioni di euro) per il 2004;

Vista la nota n. 9433 del 20 luglio 2000 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha trasmesso il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica», predisposto dal proprio dicastero di concerto con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici;

Vista la nota n. 9668 del 25 luglio 2000 con la quale il predetto Ministero ha trasmesso altresì il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica - Documento tecnico», elaborato di concerto con le menzionate amministrazioni;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 4 agosto 2000, ha demandato la valutazione del Piano generale dei trasporti ad una rappresentanza delle amministrazioni ed organismi più direttamente interessati, che funga anche da referente in occasione dell'esame delle competenti Commissioni parlamentari e che operi, per quanto attiene alle problematiche tariffarie, in raccordo con il NARS, confermato quale organo consultivo di questo Comitato per dette problematiche con delibera n. 63 del 9 luglio 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998);

Considerato che il predetto gruppo ha fornito proprie indicazioni che hanno portato a modifiche dei predetti testi;

Considerato che il NARS si è espresso favorevolmente nella seduta del 19 ottobre 2000, proponendo comunque ulteriori modifiche e formulando alcune raccomandazioni;

Considerato che le Commissioni I, III e VI hanno proceduto all'esame dei testi risultanti a seguito del recepimento delle modifiche di cui sopra nella riunione congiunta tenuta il 19 ottobre 2000, indicando ulteriori integrazioni, poi ricomprese nella stesura finale dei testi medesimi;

Considerato che il documento tecnico allegato al piano descrive con maggior dettaglio le analisi condotte e delinea con maggiore approfondimento le possibili linee di sviluppo delle azioni del Piano, ponendosi quindi quale documento a sostegno del Piano stesso;

Considerato che il Piano si pone l'obiettivo di ridurre nel lungo periodo la quota della modalità stradale, sottolineando l'esigenza di incidere sulla stessa domanda di mobilità, e si incentra sullo sviluppo dell'intermodalità nella più ampia logica della promozione della logistica e nel contesto dell'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile e della tutela della sicurezza, affrontando altresì le tematiche delle liberalizzazioni e della tariffazione, concepita anche quale strumento per ovviare alla congestione soprattutto nel comparto stradale;

Considerato che il Piano individua la rete SNIT (Sistema nazionale integrato trasporti) e ne configura in via prospettica l'evoluzione sulla base di interventi infrastrutturali prioritari specificatamente indicati

soprattutto per i settori ferroviario e stradale, mentre l'enucleazione delle priorità per gli altri settori è demandata ai successivi approfondimenti;

Considerato che, a quanto sottolineato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, detta rete è stata individuata in coerenza con le indicazioni della TEN Trasporti e considerato che questo Comitato, con altra delibera adottata nell'odierna seduta, detta indicazioni intese ad assicurare che le amministrazioni competenti propongano in sede comunitaria, ai fini della revisione della TEN, interventi ed azioni coerenti con il Piano generale dei trasporti, tra l'altro allo scopo di massimizzare le possibilità di cofinanziamento comunitario;

Considerato che per gli interventi prioritari sono riportate stime di costo, che formeranno poi oggetto di approfondimento in sede di predisposizione dei piani di settore e/o degli altri documenti attuativi, e ritenuto che in tale sede sia necessario valutare attentamente tutte le possibilità di ricorso alle tecniche del project financing, al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio nella spesa pubblica per investimenti indicati nel documento di programmazione 2001-2004, ponendosi funzionale a tal fine l'attività della citata unità tecnica - finanza di progetto;

Considerato che il Piano formula linee guida per la redazione dei piani regionali dei trasporti, proponendo inoltre l'istituzione di un fondo unico per gli investimenti nelle infrastrutture di interesse regionale che le regioni utilizzino in piena autonomia e nel quale confluiscano, nel periodo transitorio, le risorse da trasferire alle medesime nella successiva fase di applicazione dei citati decreti attuativi della legge n. 59/1997;

Considerato che l'istituzione del fondo unico impone la ricostruzione di un quadro contabile delle risorse complessivamente allocate ai trasporti;

Considerato che il problema della mobilità in ambito urbano forma oggetto di specifico approfondimento e che viene in particolare ipotizzato un percorso di pianificazione integrata tra l'assetto del territorio ed il sistema dei trasporti tramite un nuovo strumento (i piani urbani della mobilità), del quale i successivi approfondimenti specificheranno ulteriormente modi di interazione con gli altri strumenti di pianificazione, responsabilità e impegni finanziari;

Considerato che l'istituzione dei nuovi organismi ipotizzati dal Piano formerà del pari oggetto di attenta valutazione nelle successive fasi di approfondimento e nell'ambito del più generale processo di riforma della pubblica amministrazione;

Considerato che la stesura definitiva del Piano prevede la riconduzione dei programmi di ricerca relativi ai trasporti alle linee generali del Piano nazionale ricerca, che deve essere sottoposto all'approvazione di questo Comitato;

Considerato che il Piano è configurato quale piano-processo la cui attuazione viene sottoposta ad un sistematico monitoraggio anche tramite il «Sistema informativo per la pianificazione ed il monitoraggio dei trasporti» (SIMPT) e considerato che il Piano postula che tale monitoraggio, in un'ottica di necessaria razionalizzazione, venga raccordato con il sistema degli investimenti pubblici (MIP), previsto dal citato art. 1 della legge n. 144/1999;

Considerato che, in adesione a richiesta dell'Unione europea, è opportuno porre a supporto del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 uno strumento operativo conseguenziale agli indirizzi del piano dedicato al Mezzogiorno;

Ritenuto che tale strumento possa rappresentare una prima fase di elaborazione di un documento unitario nel quale vengano organicamente sviluppate le tematiche attinenti al Mezzogiorno e che detto documento unitario costituisca il primo degli approfondimenti da effettuare in sede di attuazione del Piano;

Esprime parere favorevole

in merito allo schema di «Piano generale dei trasporti e della logistica» nella stesura allegata al presente atto ed alla luce delle considerazioni formulate nelle premesse, che formano parte integrante del presente parere.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà a trasmettere il suddetto Piano alle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere.

Impegna:

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente, per quanto di rispettiva competenza:

a sottoporre a questo Comitato, per una valutazione collegiale, le osservazioni che le citate Commissioni formuleranno in ordine al Piano in questione, nonché le considerazioni che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ritenga di esprimere al riguardo;

a sottoporre a questo stesso Comitato entro sei mesi dalla data del presente atto, un documento che, in relazione agli obiettivi fissati nel documento di programmazione economica e finanziaria ed alla luce delle strategie delineate nel Piano, definisca in modo organico linee di azione ed interventi relativi al Mezzogiorno, tenendo conto, se disponibili, anche delle risultanze delle procedure di valutazione del progetto di massima del collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente e delle eventuali alternative di cui alla delibera di questo Comitato n. 33/1999 del 19 febbraio 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1999; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), nonché delle risultanze delle procedure di valutazione previste dall'art. 9 della citata legge n. 144/1999 per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

a predisporre, in coerenza con i principi dello «sviluppo sostenibile» e nel rispetto delle procedure e delle competenze previste dalla vigente normativa, piani settoriali o documenti attuativi di pari livello, da sottoporre all'approvazione di questo Comitato: in tale contesto le priorità emerse dalle analisi condotte per il Piano, qualora non già sorrette da approfondimenti

specifici, verranno verificate tramite la predisposizione di studi di fattibilità intesi all'individuazione delle opzioni d'intervento più valide ed ambientalmente più favorevoli da sviluppare poi in sede di progettazione, conferendo - in sede di realizzazione - carattere prioritario ai segmenti con livelli di saturazione più elevati;

a porre in essere, per coprire — in tutto od in parte — il costo di realizzazione delle opere programmate, tutte le condizioni per promuovere il ricorso al project financing al fine di concorrere a realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica per investimenti fissati dal documento di programmazione economica e finanziaria, avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, istituita nell'ambito di questo Comitato, per individuare settori ed interventi per i quali tale tecnica è suscettibile di comportare più positivi risultati;

a sviluppare le linee di azione delineate nel Piano in modo pienamente coerente con i principi enunciati in tema di regolazione che, tra l'altro, individuano nella tariffa uno degli strumenti per contenere la congestione;

a sottoporre a questo Comitato, quanto prima, il Piano nazionale per la sicurezza stradale a valenza triennale, nonché piani della sicurezza per le altre modalità di trasporto, definendo azioni e costi relativi, qualora le relative misure non siano già organicamente ricomprese nei piani di settore;

ad assicurare la massima coerenza tra il Piano generale dei trasporti, i piani di settore e documenti programmatori di pari livello e gli altri documenti di pianificazione dei trasporti, ivi inclusi le intese istituzionali di programma ed i relativi accordi di programma-quadro;

ad effettuare, anche tramite il SIMPT operante in stretto raccordo con il MIP, un sistematico monitoraggio degli effetti economici, sociali, territoriali ed o, ambientali delle azioni poste in essere nel settore dei trasporti in attuazione del Piano ed a predisporre, al riguardo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione a questo Comitato;

ad avviare, alla luce dei risultati emersi ed in vista dei periodici o aggiornamenti del Piano, approfondimenti intesi a verificare gli aggiustamenti delle azioni necessari per il pieno conseguimento degli obiettivi fissati ad assicurare, in sede di valutazione e monitoraggio del Piano, un effettivo coordinamento operativo del programma concernente la ricerca nel settore dei trasporti con il Piano nazionale ricerca al fine di garantire la coerenza dei due documenti di programmazione, in particolare nella fase di aggiornamento, ed a effettuare forme stringenti di raccordo con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in modo da prevedere un utilizzo ottimale e sinergico delle risorse destinate alla ricerca nel settore trasportistico;

Raccomanda:

Che l'azione delle pubbliche amministrazioni, sia nella prassi operativa che nell'attività normativa, si adegui ai principi ed agli indirizzi tracciati nel «Piano generale dei trasporti e della logistica», con particolare riguardo agli aspetti della liberalizzazione e della regolazione.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

00A14823

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Terzo *addendum* al contratto di programma 1994-2000 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. (Deliberazione n. 111/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 8 ottobre 1998, n. 354, intitolata «Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato e misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza» e visti in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 3, comma 1 che recano ulteriori apporti al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per complessivi 3.600 miliardi di lire (1.859,245 mln di euro), di cui 1.100 mld (568,103 mln di euro) per l'attuazione del piano di soppressione dei passaggi a livello e 2.500 mld (1.291,142 mln di euro) per gli interventi sugli itinerari internazionali e sui collegamenti ad essi afferenti;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), che, alla tabella E, riduce complessivamente di 616 miliardi di lire (318,137 mln di euro) l'apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui agli articoli 1 e 3 della citata legge n. 354/1998;

Visto il contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo 1996 dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalle Ferrovie dello Stato e sul cui schema questo Comitato si era espresso favorevolmente, da ultimo nella seduta del 13 marzo 1996;

Visto l'*addendum* stipulato il 16 luglio 1998 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato, sul cui schema questo Comitato aveva espresso parere favorevole con delibera n. 176/1997 in data 25 settembre 1997 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1997);

Visto l'accordo preliminare al secondo *addendum* stipulato il 18 febbraio 1999;

Vista la propria delibera n. 55/2000 del 22 giugno 2000 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000) con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine allo schema del secondo *addendum* al citato contratto di programma, che è stato poi stipulato il 1° agosto 2000;

Vista la nota n. 11968 del 26 settembre 2000 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha trasmesso il terzo *addendum* al contratto di programma 1994-2000, con cui vengono finalizzate le risorse recate dalla citata legge n. 354/1998, al netto delle riduzioni operate alla tabella E della legge n. 488/1999;

Vista l'ordinanza n. 324 del 21 luglio 2000 con la quale la Corte costituzionale, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 488/1999, ha risolto favorevolmente la questione della legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge n. 354/1998, sollevata dalla Corte dei conti con ordinanza n. 1/1999;

Preso atto del parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari in data 24 marzo 1999;

Preso atto che il programma originario predisposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. ai sensi dell'art. 1 della legge n. 354/1998 ed ora ridimensionato prevedeva che la quota destinata alla soppressione od al miglioramento, se ineliminabili, dei passaggi a livello incidenti sugli itinerari nazionali (90%) assicurasse la soppressione di tutti i passaggi a livello ricadenti sulle direttrici nazionali ed internazionali, sui nodi e sulle linee trasversali per un totale di 845 passaggi a livello, mentre la quota residua del 10% era riservata ad analoghe opere relative ai passaggi a livello ricadenti su linee regionali di particolare rilevanza;

Preso atto che il programma originario predisposto ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge n. 354/1998 era riferito al potenziamento degli itinerari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti, nonché al potenziamento dei principali corridoi ferroviari, e prevedeva altresì un contributo di 300 miliardi di lire (154,937 mln di euro) per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno;

Preso atto che la riduzione operata dalla legge n. 488/1999 ha inciso per 126 miliardi di lire (65,074 mln di euro) sul programma relativo ai passaggi a livello e per il residuo sul programma relativo agli interventi di cui all'art. 3;

Preso atto che, nella seduta del 19 ottobre 2000, la Commissione terza (infrastrutture) ha espresso parere favorevole in ordine allo schema del terzo *addendum*, formulando alcune raccomandazioni ed in particolare sottolineando l'opportunità che 126 miliardi di lire (65,074 mln di euro), a valere sulle risorse recate dal disegno di legge finanziaria 2001 per ulteriori apporti al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato, siano finalizzati al completamento del programma di soppressione dei passaggi a livello;

Preso atto che alcuni interventi relativi all'itinerario «Sempione-Luino-Chiasso» e concernenti più specificatamente collegamenti con l'aeroporto di Malpensa, riportati nella relazione illustrativa e non ricompresi nell'*addendum,* possono trovare almeno parziale copertura sullo specifico stanziamento di cui all'art. 4 della menzionata legge n. 354/1998;

Considerato che l'*addendum* di cui trattasi appare coerente con le indicazioni dello schema del «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», del pari sottoposto a questo Comitato nell'odierna seduta, in quanto, da un lato, mira ad incentivare i trasporti ferroviari, soprattutto di merci, e a garantire condizioni di maggior sicurezza e, d'altro canto, include interventi che in gran parte coincidono o quantomeno si pongono in funzione sinergica rispetto alle priorità individuate per il settore ferroviario in detto schema di piano;

Ritenuto di condividere le indicazioni della Commissione infrastrutture in ordine alla copertura della parte residua del piano di soppressione dei passaggi a livello, in considerazione dell'importanza che il completamento del piano riveste ai fini della sicurezza del trasporto, che rappresenta uno dei cardini del citato schema del «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica»;

Ritenuto altresì di condividere, anche alla luce dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari, le indicazioni della Commissione in merito alla riconsiderazione, nell'ambito dello stipulando nuovo contratto di programma, degli interventi di potenziamento nel territorio nazionale ora ridimensionati, posto che per gli interventi sul territorio sloveno non sono intervenuti i necessari accordi a livello governativo;

Ritenuto che l'invio periodico di una relazione sullo stato degli investimenti ferroviari, che includa anche lo specifico resoconto previsto all'art. 4 dello schema di *addendum* all'esame, consenta a questo Comitato un'aggiornata conoscenza della situazione ed un sistematico monitoraggio di un settore di così strategica rilevanza;

Esprime parere favorevole

in ordine allo schema del terzo *addendum* al contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel testo allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

Impegna

il Ministro dei trasporti e della navigazione:

ad invitare le Ferrovie dello Stato S.p.a. a destinare 126 miliardi di lire (65,074 mln di euro), a valere sulle risorse che saranno apportate al capitale sociale della Società dalla legge finanziaria 2001, alla copertura della parte residua del piano di soppressione dei passaggi a livello;

ad invitare la società a riconsiderare, nello stipulando nuovo contratto di programma, gli interventi di potenziamento sul territorio nazionale in modo da riattribuire agli stessi gli importi decurtati a seguito della riduzione dello stanziamento originario ed in vista, altresì, dell'eventuale reperimento delle risorse necessarie per il completamento o, quantomeno, per la prosecuzione degli interventi finanziati solo per fasi funzionali;

ad estendere a questo Comitato la relazione annuale per il Parlamento, che ricomprenda anche la specifica informativa prevista all'art. 4 dello schema di *addendum* di cui trattasi: detta relazione dovrà consentire, tra l'altro, un'adeguata valutazione delle modalità d'impiego delle varie categorie di risorse, ivi inclusi i fondi comunitari e le risorse pubbliche aggiuntive rispetto agli apporti al capitale sociale, riportare aggiornate contabilizzazioni a livello regionale ed evidenziare le modalità realizzative adottate per soddisfare le esigenze di carattere ambientale.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

00A14822

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO 29 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341, riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la tabella *E* relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 20 luglio 1999;

Decreta:

La tabella *E* del regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 77 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in chirurgia generale seconda, indirizzo chirurgia d'urgenza.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE SECONDA INDIRIZZO CHIRURGIA D'URGENZA

Art. 78.

È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale seconda indirizzo chirurgia d'urgenza presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola di specializzazione in chirurgia generale seconda indirizzo chirurgia d'urgenza ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità. La scuola rilascia il titolo di specialità in chirurgia d'urgenza.

Art. 79.

La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 80.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 81.

La scuola comprende sei aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;

b) chirurgia d'urgenza;

c) pronto soccorso;

d) diagnostica;

e) anestesia e rianimazione;

f) medicina sociale.

Art. 82.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica:

chirurgia generale; tecniche operatorie;

fisiopatologia chirurgica; chirurgia sperimentale;

b) chirurgia d'urgenza:

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso; chirurgia di guerra;

chirurgia ginecologica;

chirurgia maxillo-facciale; chirurgia pediatrica;

chirurgia plastica e riparatrice; chirurgia del politraumatizzato; chirurgia pediatrica;

chirurgia plastica e riparatrice; chirurgia del politraumatizzato;

chirurgia toracica; chirurgia urologica; chirurgia vascolare; cardiochirurgia;

microchirurgia;

neurochirurgia;

tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico; traumatologia dell'apparato locomotore;

c) pronto soccorso:

organizzazione chirurgica delle grandi calamità;

metodologia organizzativa dei disastri sul territorio; chirurgia di piccolo pronto soccorso;

d) diagnostica:

patologia clinica;

anatomia ed istologia patologica;

radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini); endoscopia diagnostica ed operativa;

angioradiologia;

e) anestesia e rianimazione:

anestesiologia:

rianimazione e terapia intensiva;

f) medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni; medicina delle comunità;

lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 83.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):
chirurgia generale (ore 70);
fisiopatologia chirurgica (ore 50);
chirurgia sperimentale (ore 40).

Chirurgia d'urgenza (ore 70):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (ore 70).

Pronto soccorso (ore 60):
chirurgia di piccolo pronto soccorso (ore 60).

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica (ore 50).

Anestesia e rianimazione (ore 40):
anestesiologia (ore 40).

Medicina sociale (ore 20):
lingua straniera (inglese scientifico) (ore 20).

Monte ore elettivo: ore 400.

2º anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):
chirurgia generale (ore 60);
fisiopatologia chirurgica (ore 40).

Chirurgia d'urgenza (ore 70):
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (ore 70).

Pronto soccorso (ore 50):
chirurgia di piccolo pronto soccorso (ore 50).

Diagnostica (ore 100):
anatomia ed istologia patologica (ore 50);
endoscopia diagnostica ed operativa (ore 50).

Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva (ore 60).

Medicina sociale (ore 20):
medicina delle comunità (ore 20).

Monte ore elettivo: ore 400.

3º anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale (ore 60).

Chirurgia d'urgenza (ore 170):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (ore 70);
microchirurgia (ore 30);
chirurgia vascolare (ore 40);
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico (ore 30).

Pronto soccorso (ore 30):
organizzazione chirurgica delle grandi calamità (ore 30).

Diagnostica (ore 80):
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini) (ore 50);
endoscopia diagnostica ed operativa (ore 30).

Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva (ore 60).

Monte ore elettivo: ore 400.

4º anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale (ore 60).

Chirurgia d'urgenza (ore 260):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (ore 60);
chirurgia ginecologica (ore 40);
chirurgia urologica (ore 40);
neurochirurgia (ore 40);

traumatologia dell'apparato locomotore (ore 40);

chirurgia pediatrica (ore 40).

Pronto soccorso (ore 40):

metodologia organizzativa dei disastri sul territorio (ore 40).

Diagnostica (ore 40):

angioradiologia (ore 40).

Monte ore elettivo: ore 400.

5º anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):

tecniche operatorie (ore 50).

Chirurgia d'urgenza (ore 310):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (ore 70);

chirurgia plastica e riparatrice (ore 50);

cardiochirurgia (ore 40);

chirurgia toracica (ore 60);

chirurgia del politraumatizzato (ore 30);

chirurgia maxillo-facciale (ore 30);

chirurgia di guerra (ore 30).

Medicina sociale (ore 40):

medicina legale e delle assicurazioni (ore 40).

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 84.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti e servizi:

chirurgia d'urgenza con particolare riguardo alle urgenze toraco-addominali; chirurgia generale;

patologia clinica per l'urgenza; terapia intensiva; endoscopia;

diagnostica eidologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Verona, 29 settembre 2000

Il rettore: MOSELE

00A14718

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO 8 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale dell'8 marzo 1994 contenente la nuova tabella XLV/1 recante ordinamenti didattici delle scuole di specializzazioni del settore veterinario;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale adunanza del 28 settembre 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'attuale art. 836 dell'ordinamento degli studi, concernente la Scuola di specializzazione in sanità animale igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, è aggiunto il seguente nuovo art. 837.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA.

Art. 837.

È istituita presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina la Scuola di specializzazione in «Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina».

Il corso di specializzazione in «Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina» è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 8 marzo 1994 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994, supplemento ordinario n. 121.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in «Patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina»

Il corso degli studi ha durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200 ore di attività pratiche guidate.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso ed alle quali devono essere dedicate, a norma del succitato articolo 6, almeno 1000 ore, sono le seguenti:

Area 1 - Caratteristiche biologiche e comportamentali, rapporti con l'ambiente e morfo-fisiologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Lo specializzando dovrà anzitutto affrontare il problema dell'inquadramento delle specie animali oggetto di studio dal punto di vista zoologico ed etologico, per la selvaggina saranno prese in considerazione anche le complesse interazioni con l'ambiente naturale, che condizionano le capacità di adattamento alla vita in cattività e le tecniche di allevamento da adottare. Il nucleo centrale dell'area didattica è comunque costituito dall'anatomia e dalla fisiologia di specie prototipo, che saranno il pollo per gli uccelli, il coniglio per i lagomorfi ed il piccolo ruminante per i cervidi.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, G09C, G09D.

Area 2 - Caratteristiche esteriori ed attitudini produttive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, loro basi genetiche e miglioramento produttivo.

Lo specializzando dovrà sviluppare, per ciascuna delle specie considerate, lo studio delle principali razze e linee con le corrispondenti attitudini produttive. Successivamente dovrà approfondire la conoscenza dei meccanismi genetici che stanno alla base dell'espressione di tale attitudine, al fine di realizzare, in termini di genetica applicata, le necessarie strategie di conservazione e di miglioramento delle caratteristiche positive, evitando nel contempo l'affioramento di caratteri negativi ed operando in favore di un potenziamento della resistenza alle più importanti malattie.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09D.

Area 3 - Tecnologie ed igiene di allevamento, ricoveri ed attrezzature, benessere delle specie allevate.

Lo specializzando dovrà apprendere quali siano, nel rispetto dell'igiene, le migliori condizioni d'allevamento delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, partendo dalle strutture degli impianti e dalla necessaria articolazione del programma d'allevamento. Verranno poi esaminati in modo approfondito le tecnologie d'allevamento e quelle riproduttive, includendo tra queste le molteplici pratiche della fecondazione naturale ed artificiale, nonché quelle dell'incubazione. La scelta e l'utilizzo delle gabbie, ove necessari, saranno visti anche in funzione delle caratteristiche etologiche e del benessere delle specie allevate.

Settori scientifico-disciplinari: G09D, G09C, G05B, G05C, V32A.

Area 4 - Alimentazione e nutrizione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Lo specializzando dovrà apprendere, attraverso le discipline di quest'area, quali siano le specifiche nutritive di ogni gruppo di animali, visto nei diversi momenti produttivi. Sulla base di queste, della dottrina dell'alimentazione e delle tecniche mangimistiche, dovrà essere in grado di formulare razioni mirate alle molteplici necessità delle specie allevate, ivi compresa quella di un appropriato impiego degli additivi. Per tutti i principi indispensabili alla nutrizione delle specie considerate, dovrà inoltre essere in grado di riconoscere le più comuni forme morbose carenziali e da iperdosaggio.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31A, V32A.

Area 5 - Fisiopatologia comparata degli animali, diagnostica anatomopatologica delle malattie non infettive e non parassitarie.

Lo specializzando dovrà imparare ad interpretare i principi generali della patologia comparata, applicabili alle patologia di gruppo o di specie. Dovrà inoltre imparare a riconoscere la linea di confine che separa il normale dal patologico in funzione dell'alta frequenza con cui si determinano nell'allevamento intensivo, od anche soltanto in condizioni di cattività, patologia «marginali», patologia condizionate e patologia che si estrinsecano soltanto con una ridotta capacità produttiva. Dovrà inoltre riconoscere gli aspetti pratici dell'anatomia patologica e dell'istopatologia veterinaria, per quanto concerne la diagnostica delle malattie e lesioni da cause genetiche, fisiche, chimico-tossicologiche e metaboliche (cioè, essenzialmente, le malattie non infettive e non parassitarie).

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V33A, V32A.

Area 6 - Diagnostica, prevenzione e, terapia delle malattie parassitarie delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie parassitarie, dovrà imparare a diagnosticarle sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni presentati dai gruppi ed individui colpiti, confermandone poi l'esatta eziologia mediante l'applicazione di idonee tecniche di isolamento e di identificazione dei parassiti nonché - se del caso - di quelle sierologiche. Dovrà poi essere in grado di programmare ed attuare, ove praticabili, idonee misure di prevenzione e di terapia delle stesse malattie parassitarie, incluse quelle a carattere zoonosico.

Settori scientifico-disciplinari: V32B, V32A, V31A.

Area 7 - Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie infettive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie infettive, ivi comprese le forme condizionate, dovrà imparare a riconoscerle o quantomeno a sospettarne la presenza, sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni evidenziati dai gruppi e dagli individui colpiti. Dovrà poi conoscere e sapere interpretare esattamente le tecniche di campionamento ed il tipo di esami diagnostici (virologici, batteriologici, sierologici, istologici e biologici) necessari per confermare la diagnosi in senso eziologico. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile perché lo specializzando possa essere in grado di programmare ed attuare idonee misure di prevenzione ed, ove possibile, di terapia delle stesse malattie (incluse quelle zoonosiche) nel rispetto delle norme di polizia veterinaria.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V31A.

Area 8 - Igiene della macellazione, ispezione sanitaria delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Lo specializzando dovrà conoscere anzitutto i requisiti strutturali ed igienici, nonché le norme previste per il funzionamento dei macelli destinati alle specie avicole, al coniglio ed alla selvaggina. Dovrà poi, sfruttando le conoscenze acquisite nelle aree 5, 6 e 7 ed applicando quelle regolamentari di pertinenza, essere in grado di effettuare correttamente sopralluoghi negli allevamenti, la visita premacellazione e l'ispezione sanitaria *postmortem* delle specie suddette e della selvaggina. Dovrà avere infine un'adeguata conoscenza delle tecniche di laboratorio che di volta in volta si rendessero necessarie per completare gli interventi di cui sopra.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A.

Area 9 - Economia ed organizzazione aziendale.

Lo specializzando dovrà conoscere i singoli momenti che presiedono alla produzione avicola, di conigli e della selvaggina ed essere in grado di coordinarli. In particolare dovrà essere in grado di valutare le possibilità che le tecnologie offrono ai fini di massimizzare la redditività degli allevamenti, tenendo conto delle fasi di preparazione, produzione, commercializzazione e consumo. Dovrà inoltre avere un'adeguata preparazione in economia politica e conoscere la politica agraria comunitaria, i sistemi di finanziamento all'agricoltura, la chiarificazione territoriale e l'analisi dei contratti. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile in quanto fornisce le conoscenze dei problemi generali di gestione e organizzazione della moderna azienda.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G01X, G09D.

Area 10 - Qualità e commercializzazione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, tecnologia dei prodotti derivati.

Allo specializzando saranno fornite le conoscenze propedeutiche ed applicative per essere un valido tecnico per l'industria produttiva e di trasformazione dei prodotti del settore. In particolare dovrà conoscere l'economia del mercato e gli approvvigionamenti dei prodotti specifici. Dovrà poi approfondire le conoscenze sui sistemi di conservazione delle carni e delle uova e sulle tecnologie industriali di trasformazione in prodotti elaborati e innovativi. Utilizzando le conoscenze apprese nelle aree precedenti dovrà acquisire una visione generale della produzione per poter analizzare la qualità totale, attraverso una ottimizzazione di tutte le fasi di lavorazione. Dovrà essere in grado di stabilire delle specifiche di marchi di qualità e di controllarne e certificarne le caratteristiche. Dovrà inoltre avere un'adeguata preparazione inerente la legislazione e le normative specifiche.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, G09B, G01X, G09D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria per il conseguimento del titolo di Specialista in «Patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina» ed in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 2.

Dopo l'attuale art. 837 dell'ordinamento degli studi, concernente la Scuola di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, è aggiunto il seguente nuovo art. 838.

Scuola di specializzazione in malattie infettive profilassi e polizia veterinaria

Art. 838.

È istituita presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina la Scuola di specializzazione in «Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria».

Il corso di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1-9 del decreto ministeriale 8 marzo 1994 in *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994, supplemento ordinario n. 121.

La scuola rilascia il titolo di specialista in: «malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria».

Il corso degli studi ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200 ore di attività pratica guidata. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso ed alle quali devono essere dedicate, a norma del succitato art. 6, almeno 1000 ore, sono le seguenti:

Area 1 - Batteriologia, virologia e parassitologia.

Nozioni approfondite sulla natura degli agenti responsabili di malattie a carattere diffusivo con particolare riguardo ai rispettivi caratteri biologici ed alle modalità della diffusione.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Area 2 - Immunologia e applicazione delle vaccinazioni.

Conoscenze relative alle reazioni di ordine immunitario con particolare riferimento all'impiego di mezzi specifici di protezione antinfettiva ed alle norme che ne disciplinano l'utilizzazione.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Area 3 - Principi della profilassi igienico-sanitaria delle malattie infettive degli animali.

Riguardano la profilassi diretta delle malattie a carattere contagioso con particolare riguardo alle normative nazionali ed internazionali inerenti lo scambio di animali e di prodotti derivati.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Area 4 - Sanità pubblica veterinaria.

Le conoscenze su questo argomento si riferiscono specificamente alle correlazioni fra stato sanitario degli animali da compagnia e da reddito e pubblica salute, prevedendo anche l'utilizzazione delle diverse popolazioni animali come indicatori di sanità.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Area 5 - Terapia delle malattie a carattere contagioso.

Si tratta di un argomento di specifica pertinenza veterinaria ma con importanti riflessi di carattere sanitario per i noti problemi derivanti dalla presenza di residui di farmaci nelle derrate alimentari di origine animale.

Settore scientifico-disciplinare: V33A.

Area 6 - Giuridica.

Si propone di fornire agli specializzandi, le indispensabili conoscenze di diritto civile e penale oltre che di organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico-disciplinari: N01X, N10X, N17X.

Area 7 - Economia.

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di diritto amministrativo, economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico disciplinari: N10X, P01A, P02B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3.

Dopo l'attuale art. 838 dell'ordinamento degli studi concernente la scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, è aggiunto il seguente nuovo art. 839.

Scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzione zootecniche

Art. 839.

Alla facoltà di medicina veterinaria, afferisce la scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzione zootecniche.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 840.

I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate. Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 841.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 842.

Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 843.

Il consiglio della Scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 844.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 843 il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 845.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 846.

L'Università su proposta del consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 847.

La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 844 almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - Igiene degli allevamenti.

Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su: struttura dei ricoveri, alimentazione, riproduzione, benessere, etologia ed inquinamento ambientale.

Settori scientifico-disciplinari: F22A, G09B, G09C, G09D, V32A, V34B.

Area 2 - Informatica ed epidemiologia veterinaria.

Nozioni di informatica di base essenziali sia a fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico, ecc) che a fini sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.).

Settori scientifico-disciplinari: G09A, S02X, V32A, V33B.

Area 3 - Malattie a carattere contagioso.

Nozioni riguardanti patologia, diagnosi e profilassi delle malattie infestive ed infettive con particolare riguardo alle normative interne ed internazionali relative al movimento di animali e derrate alimentari, su scala comunitaria e non, ed alle diverse metodologie di prevenzione.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

Area 4 - Sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva.

Comprende nozioni specifiche inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie degli animali trasmissibili all'uomo per attività professionali (contagio diretto) e per contatto indiretto attraverso gli alimenti di origine animale e/o reflui zootecnici.

Settori scientifico-disciplinari: H02X, V32A, V32B, V33B.

Area 5 - Produzioni zootecniche, residui di farmaci e di sostanze potenzialmente tossiche o nocive.

Lo specializzando deve acquisire approfondite nozioni relativamente alla qualità merceologica degli alimenti di origine animale oltre che al controllo di sostanze tossiche o comunque nocive potenzialmente presenti nelle derrate alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V33A.

Area 6 - Giuridica.

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze sulle norme di diritto civile, penale ed amministrativo oltre che sulla organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico-disciplinari: N01X, N03X, N09X.

Area 7 - Economica.

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico-disciplinari: G0lX, N10X, N15X, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 8 novembre 2000

p. *Il rettore:* FERLAZZO

00A14817

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE novembre 2000, n. **1240.**

Istruzioni per la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti dei finanziamenti a valere sul fondo per la progettazione preliminare istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 144/1999.

Alle presidenze delle giunte regionali
Alle presidenze delle province autonome di Trento e Bolzano
Alle amministrazioni provinciali e comunali
Alle comunità montane
Alle aziende speciali, ai consorzi, e alle S.p.a. e S.r.l. esercenti pubblici servizi locali
Ai consorzi di bonifica e d'irrigazione
e, per conoscenza:
Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
Alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
All'Unione province italiane (U.P.I.)
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)
Alla Confservizi (C.I.S.P.E.L.)

Premessa.

L'art. 4 della legge n. 144/1999, ha istituito un fondo per il finanziamento della progettazione preliminare ai soggetti richiamati espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge n. 549/1995, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed ha individuato la Cassa depositi e prestiti quale istituto erogatore di detti finanziamenti a fondo perduto.

I finanziamenti non assumono la configurazione di mutui ma di erogazione di risorse che affluiscono direttamente dal bilancio dello Stato.

Al fine di agevolare e rendere spedite le operazioni di finanziamento, si rendono note le principali modalità operative.

Dotazione del fondo e ripartizione territoriale.

Lo stanziamento a fondo perduto è pari a 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 70 miliardi per il biennio 1999-2000 e 40 miliardi per il 2001.

Le suddette risorse sono ripartite per il 50% ciascuna fra le due macro-aree delle regioni dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/1988 e successive modificazioni, e delle regioni dell'obiettivo 2.

La delibera CIPE n. 76 del 4 agosto 2000, pubblicata in data 18 ottobre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244), ha provveduto a ripartire territorialmente le risorse stan-

ziate ed ha definito i criteri e le modalità per l'accesso alle stesse ai sensi dell'art. 4, comma 5, della citata legge n. 144/1999.

Per ciascuna macro-area una parte delle risorse assegnate (lire 38,5 miliardi) è suddivisa tra le regioni come indicato nelle tabelle 1 e 2, e la restante parte (lire 16,5 miliardi) è attribuita, secondo un criterio premiale, in base all'ordine cronologico di spedizione delle domande che eccedano la quota attribuita alla singola regione.

Soggetti ammessi ai finanziamenti.

Possono usufruire delle risorse del fondo i soggetti richiamati espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge n. 549/1995, e successive modificazioni, e cioé:

le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, le società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipino gli enti locali, le aziende speciali di detti enti.

Oggetto dei finanziamenti.

È finanziabile la progettazione preliminare relativa ad opera il cui costo di realizzazione previsto sia pari o superiore a 3 miliardi di lire e per la quale sia stato redatto lo studio di fattibilità approvato e certificato dal nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999, oppure dalle similari strutture cui la regione ha specificamente attribuito tale competenza ai sensi del comma 3 del medesimo art. 1.

Inoltre, il suddetto studio di fattibilità dovrà essere giudicato, con provvedimento del Presidente della regione, compatibile:

con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla delibera CIPE n. 140 del 22 dicembre 1998, per le regioni ricadenti nell'obiettivo 1, ovvero dei programmi operativi con cui è stata data attuazione a detti rapporti;

con gli indirizzi della programmazione regionale, per le regioni comprese nell'obiettivo 2.

Documenti istruttori.

Ai fini istruttori dovrà essere trasmessa la domanda di finanziamento con l'indicazione dell'importo che, comunque, non potrà eccedere quello della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera in questione.

Per la formazione delle graduatorie saranno ritenute valide soltanto le domande corredate dalla seguente documentazione:

attestazione del responsabile del servizio/dirigente (allegato 1);

certificazione del nucleo di valutazione regionale relativa allo studio di fattibilità;

provvedimento del presidente della regione.

Procedura per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti.

La Cassa depositi e prestiti, senza procedere a valutazioni di tipo tecnico, registra le domande di finanziamento, complete della documentazione sopra indicata, secondo l'ordine cronologico di spedizione e separatamente per le due macro-aree, ai fini della formazione di due distinte graduatorie.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente con raccomandata a.r. e per l'ordine di priorità farà fede il timbro postale di spedizione.

Le richieste di finanziamento saranno accolte in base al seguente ordine di imputazione:

1) quota regionale per il biennio 1999-2000;

2) quota premiale generale del biennio 1999-2000 per ciascuna macro-area;

3) quota regionale relativa all'anno 2001;

4) quota premiale generale dell'anno 2001 per ciascuna macro-area.

La quota premiale di ciascuna macro-area viene attribuita, secondo l'ordine cronologico di spedizione, alle richieste che non abbiano trovato copertura nei singoli plafond regionali.

Le domande presentate entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano trovato capienza nello stanziamento stabilito per l'anno 2000, concorreranno con le istanze presentate nel 2001, ai fini dell'imputabilità anche sullo stanziamento dell'anno 2001 (regionale e premiale).

Il finanziamento sarà assegnato con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta completa della documentazione istruttoria e contestualmente verrà emesso il mandato di pagamento di pari importo. Il decorso del termine di trenta giorni sarà sospeso nel caso in cui la Cassa non abbia la materiale disponibilità dei fondi stanziati dallo Stato.

Revoche.

L'assegnazione del finanziamento sarà revocata con determinazione del direttore generale se entro novanta giorni dalla concessione non verrà data comunicazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione preliminare. La Cassa comunica, entro i successivi trenta giorni, l'avvenuta revoca al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvederà al recupero dell'importo erogato e alla riassegnazione al plafond della macro-area sul quale è stato imputato il finanziamento revocato.

Roma, novembre 2000

Il direttore generale: SALVEMINI

TABELLA 1

Macro-area delle regioni obiettivo 2

(valori in lire)

REGIONE	Biennio 1999-2000 Riparto	Biennio 1999-2000 Importo "premiale"	Anno 2001 Riparto	Anno 2001 Importo "premiale"
		10.500.000.000		6.000.000.000
Emilia Romagna	1.280.000.000		730.000.000	
Lazio	3.650.000.000		2.090.000.000	
Liguria	1.690.000.000		960.000.000	
Lombardia	2.050.000.000		1.170.000.000	
Piemonte	4.480.000.000		2.560.000.000	
Toscana	2.760.000.000		1.580.000.000	
Veneto	2.460.000.000		1.400.000.000	
Valle d'Aosta	130.000.000		80.000.000	
P.A. Trento	140.000.000		80.000.000	
P.A. Bolzano	270.000.000		160.000.000	
Friuli Venezia Giulia	930.000.000		530.000.000	
Marche	1.160.000.000		660.000.000	
Umbria	1.460.000.000		830.000.000	
Abruzzo	2.040.000.000		1.170.000.000	
Totale	24.500.000.000		14.000.000.000	

TABELLA 2

Macro-area delle regioni obiettivo 1

(valori in lire)

REGIONE	Biennio 1999-2000 Riparto	Biennio 1999-2000 Importo "premiale"	Anno 2001 Riparto	Anno 2001 Importo "premiale"
		10.500.000.000		6.000.000.000
Basilicata	1.140.000.000		650.000.000	
Calabria	3.160.000.000		1.800.000.000	
Campania	6.120.000.000		3.500.000.000	
Molise	660.000.000		380.000.000	
Puglia	4.200.000.000		2.400.000.000	
Sardegna	3.070.000.000		1.760.000.000	
Sicilia	6.150.000.000		3.510.000.000	
Totale	24.500.000.000		14.000.000.000	

ALLEGATO 1

DOCUMENTI DA PRODURSI PER I FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 144/1999.

Domanda con l'indicazione dell'opera e dell'importo della progettazione preliminare da finanziare.

Dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o del responsabile del servizio attestante che:

il costo di realizzazione previsto dell'opera, per la quale è stato redatto lo studio di fattibilità, è pari o superiore a lire 3 miliardi;

il finanziamento richiesto non supera l'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera.

Copia della certificazione relativa allo studio di fattibilità, rilasciata dal nucleo regionale di valutazione e verifica istituito ai sensi dell'art. 1 della legge n. 144/1999, ovvero dalle similari strutture cui la regione ha specificamente attribuito tale competenza ai sensi del comma 3 del medesimo art. 1.

Copia del provvedimento del Presidente della regione con il quale i risultati dello studio di fattibilità sono giudicati compatibili, per le regioni dell'obiettivo 1, con le previsioni dei rapporti interinali ovvero dei programmi operativi con i quali è stata data attuazione a detti rapporti o, per le regioni dell'obiettivo 2, con gli indirizzi della programmazione regionale.

00A14906

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Associazione Umberto Alberici - ONLUS», in Firenze

Con decreto ministeriale del 14 novembre 2000, l'«Associazione Umberto Alberici - ONLUS», con sede in Firenze, via Roma n. 1, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico dell'11 dicembre 1998, numero di repertorio 30448/5185, a rogito del dott. Vincenzo Muzj, notaio in Certaldo (Firenze).

00A14827

Erezione in ente morale della associazione «Cooperatrici pastorali diocesane», in Treviso

Con decreto ministeriale del 14 novembre 2000, l'associazione «Cooperatrici pastorali diocesane», con sede in Treviso, via S. Bona n. 112, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 24 luglio 2000, numero di repertorio 58255, a rogito del dott. Francesco Giopato, notaio in Treviso.

00A14828

Erezione in ente morale della «Fondazione Patrizia Nidoli - ONLUS», in Varese

Con decreto ministeriale del 13 novembre 2000, la «Fondazione Patrizia Nidoli - ONLUS», con sede in Varese, via Morazzone n. 5, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto di cui all'atto pubblico dell'8 ottobre 1999, numero di repertorio 4116/1458, a rogito del dott. Claudio Sironi, notaio in Cinisello Balsamo (Milano).

00A14829

Erezione in ente morale dell'«Associazione Vittorio e Tommasina Alfieri», in Roma

Con decreto ministeriale del 13 novembre 2000, l'«Associazione Vittorio e Tommasina Alfieri», con sede in Roma, via Cardinal Bofondi n. 10, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 21 marzo 2000, numero di repertorio 15998/745, a rogito del dott. Giuseppe Bruno, notaio in Roma.

00A14830

Erezione in ente morale dell'«Associazione S. Ignazio», in Trento

Con decreto ministeriale del 14 novembre 2000, l'«Associazione S. Ignazio», con sede in Trento, via alle Laste n. 22, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 26 ottobre 1998, numero di repertorio 22400/5777, a rogito del dott. Paolo Piccoli, notaio in Trento.

00A14831

Erezione in ente morale dell'associazione «L'Angelo - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS», in Tavullia

Con decreto ministeriale del 15 novembre 2000, l'associazione «L'Angelo - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS», con sede in Tavullia (Pesaro), eretta in ente morale con delibera della giunta regionale Marche n. 1657 del 29 giugno 1999, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a carattere nazionale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico 24 luglio 2000 numero di repertorio 380/318, a rogito del dott. Nelson Alberto Cimmino, notaio in Pesaro.

00A14832

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, in Terni

Con provvedimento del 19 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni, corso Tacito n. 49, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con delibera del 2 novembre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 2 novembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A14719

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, in Alessandria

Con provvedimento del 27 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, via Dante, 2, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

Dalla data del 17 novembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione Cassa di risparmio di Alessandria è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A14826

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8684
Yen giapponese	96,44
Dracma greca	340,54
Corona danese	7,4570
Lira Sterlina	0,61280
Corona svedese	8,7150
Franco svizzero	1,5095
Corona islandese	75,84
Corona norvegese	8,0525
Lev bulgaro	1,9479
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,628
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,87
Litas lituano	3,4727
Lat lettone	0,5471
Lira maltese	0,3985
Zloty polacco	3,8783
Leu romeno	21997
Tallero sloveno	212,3413
Corona slovacca	43,212
Lira turca	594267
Dollaro australiano	1,6551
Dollaro canadese	1,3375
Dollaro di Hong Kong	6,7733
Dollaro neozelandese	2,1387
Dollaro di Singapore	1,5244
Won sudcoreano	1055,54
Rand sudafricano	6,7062

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A15043

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni dello statuto de La Nationale assicurazioni S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 01741 del 23 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La Nationale assicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 26 giugno 2000 e 26 luglio 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 23 (in relazione alla validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione introduzione dell'espressione «... fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 27.»); art. 26 (introduzione della possibilità, per il collegio sindacale o anche due suoi membri, di convocare il comitato esecutivo previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 27 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità. Introduzione, *ex novo,* di una casistica che individua le materie riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e pertanto non delegabili agli amministratori delegati o al comitato esecutivo. In relazione all'individuazione delle materie di cui sopra (riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione), introduzione del criterio della «maggioranza dei voti degli amministratori in carica» in merito all'adozione delle relative deliberazioni. Introduzione, *ex novo,* di una classificazione che individua le ulteriori materie che, al pari di quelle di cui sopra, richiedono per le relative deliberazioni il criterio della «maggioranza dei voti degli amministratori in carica»); art. 31 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: *a)* compenso dei sindaci: «L'assemblea elegge il collegio sindacale ... e ne determina il compenso.» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea ... determina la retribuzione spettante ai sindaci effettivi.»; *b)* durata in carica dei sindaci: «Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.», in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea elegge il collegio sindacale ... che per ... la durata in carica, è regolato dalle disposizioni di legge.». In relazione alla nomina e composizione del collegio sindacale, soppressione del periodo: «... che per la sua composizione, le sue funzioni ..., è regolato dalle disposizioni di legge.»). Nuova disciplina in materia di: *a)* criteri di scelta dei membri del collegio sindacale: iscrizione all'albo dei revisori contabili o, comunque, a norma dei regolamenti emanati in materia ex art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, e norme collegate e successive modificazioni; *b)* requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio sindacale; *c)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.

00A14954

Modificazioni dello statuto della Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 01742 del 23 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 28 giugno 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 18 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 23 (introduzione della possibilità, per il collegio sindacale o anche due suoi membri, di convocare il comitato esecutivo previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Soppressione del periodo: «Per le convocazioni e le delibere del comitato esecutivo si applicano i disposti degli articoli 19 e 20.»); art. 25 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: *a)* compenso dei sindaci: «L'assemblea ordinaria nomina ... i sindaci effettivi e supplenti e determina il compenso loro spettante.», in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea sociale elegge un collegio sindacale ... che, per ... retribuzioni è regolato dalle leggi vigenti.»; *b)* durata in carica dei sindaci: «I sindaci durano in carica un triennio, sono rieleggibili ...», in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea sociale elegge un collegio sindacale ..., che, per ... la sua durata ... è regolato dalle leggi vigenti». In relazione alla nomina e composizione del collegio sindacale, soppressione del periodo: «... che, per la sua composizione, ... le sue funzioni ... è regolato dalle leggi vigenti.»). Nuova disciplina in materia di: *a)* criteri di scelta dei membri del collegio sindacale: iscrizione all'Albo dei revisori contabili o, comunque, a norma dei regolamenti emanati in materia ex art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, e norme collegate e successive modificazioni; *b)* requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio sindacale; *c)* nomina del presidente del collegio sindacale: modalità; *d)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.

00A14955

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Avviso relativo al bando per la copertura di due posti di professore di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Si comunica che con decreto rettorale n. 2282 del 9 novembre 2000 è stata indetta la procedura per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare N20X (Filosofia del diritto), disciplina «Filosofia del diritto», presso la facoltà di giurisprudenza - sede di Treviso - dell'Università degli studi di Padova.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

Il decreto rettorale di indizione è disponibile nel sito www. UNIPD.it alla voce concorsi.

Si comunica che con decreto rettorale n. 2285 del 9 novembre 2000 è stata indetta la procedura per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare N14X (Diritto internazionale), disciplina «Diritto internazionale», presso la facoltà di giurisprudenza - sede di Treviso - dell'Università degli studi di Padova.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

Il decreto rettorale di indizione è disponibile nel sito www. UNIPD.it alla voce concorsi.

00A14824 - 00A14824-bis

Avviso relativo al bando per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante trasferimento

Si comunica che con decreto rettorale n. 2289 del 9 novembre 2000 è stata indetta la procedura per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare G06A - Entomologia agraria, presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Padova.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

Il decreto rettorale di indizione è disponibile nel sito www. UNIPD.it alla voce concorsi.

00A14825

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore dell'Università commerciale «Luigi Bocconi», viste le delibere del comitato esecutivo del 25 settembre 2000 e del consiglio di facoltà del 10 luglio 2000, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, è vacante un posto di professore di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare P02C - Finanza aziendale, alla cui copertura la facoltà interessata, intende provvedere mediante trasferimento.

Possono presentare domanda di partecipazione i professori ordinari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso che abbiano prestato servizio presso l'università o l'istituto universitario di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Il numero massimo di pubblicazioni (da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda) è illimitato.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera, dovranno essere presentate direttamente al preside della facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza dell'università di provenienza, dovranno essere allegati:

curriculum della propria attività scientifica e professionale;

un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del consiglio di amministrazione e decorre di norma dal 1º novembre successivo alla delibera di chiamata del consiglio di facoltà, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, sulla base di un accordo con l'università interessata, approvata dagli organi accademici competenti, previo nulla-osta della facoltà di provenienza.

Il regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» può essere consultato presso il servizio personale docente - via Gobbi n. 5 - Milano (numero telefonico 02/58365013 - E-mail: Desio.Zabini@amm.uni-bocconi.it).

00A14953

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651281/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.